



DIREZIONE CENTRALE  
DELLE ENTRATE  
UFFICIO IV

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Roma, 6-8-2004

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali e per loro tramite:

- Alle Amministrazioni Statali
- Agli Enti con Personale Iscritto alle  
Casse CPDEL, CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello

Alla Direzione Centrale per la Segreteria  
Del Consiglio di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

## NOTA OPERATIVA N. 22

Oggetto: Modello 770/2004 Semplificato. Istruzioni per la compilazione.

### ***PREMESSA***

Con provvedimento del 15 gennaio 2004 del Direttore dell'Agenzia dell' Entrate, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 33 del 10.2.2004, è stato approvato il Modello 770/2004 per la comunicazione dei dati, da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto,

nell'anno 2003, redditi soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali ed assistenziali dovuta all'INPS , all'INPDAP e all'IPOST.

Con successivo provvedimento del 31 marzo pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 93 del 21 aprile 2004 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazioni Mod. 770/2004 semplificato.

Le istruzioni per la compilazione del quadro "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP" sono pubblicate sulla G.U. del 10 febbraio sopra citata, da pagina 85 a pagina 90, e coincidono con quelle dettate per la compilazione del CUD/2004 per il quale è stata emanata la circolare n. 8 del 4/2/2004 disponibile sul sito [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it).

### ***LE INNOVAZIONI***

Il Mod. 770/2004 risulta, rispetto al mod. 770/2003, implementato di ulteriori quattro campi, necessari per il completamento delle informazioni utili per l'aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti.

In particolare sono stati previsti i seguenti punti per l'indicazione:

**Punto 61** - del codice 1 che identifica l'INPDAP quale ente destinatario delle informazioni contenute nel quadro, atteso che a decorrere dalla presente dichiarazione l'IPOST utilizza la stessa sezione.

**Punto 62** - del codice di comparto, sottocomparto e qualifica del dipendente, richiesto alle sole Amministrazioni dello Stato, per gli iscritti alla Cassa Stato.

**Punto 101** - dell'importo annuo della indennità integrativa speciale, conglobata per effetto dei rinnovi contrattuali, nello stipendio tabellare.

**Punto 102** - dell'imponibile contributivo ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

### ***LE ISTRUZIONI***

Premesso che sono confermate tutte le istruzioni fin qui impartite per la corretta compilazione del quadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPDAP", con la presente informativa s'intende fornire un ulteriore strumento di lavoro per tutti i sostituti d'imposta chiamati alla compilazione del Mod. 770, al fine di dissipare i dubbi e le perplessità manifestate con appositi quesiti rivolti a questa Direzione Centrale.

Preliminarmente si chiarisce che:

La dichiarazione Mod. 770 recante le retribuzioni dei dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP rappresenta la base per l'accertamento dei contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro per ogni dipendente. Si rende pertanto necessario precisare che il contributo obbligatorio per il Fondo Credito, è determinato nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva pensionabile. Per i dipendenti statali il contributo deve essere calcolato anche sulla quota del 18% di cui alla legge n.177/76.

Inoltre in tutti i casi in cui la legge prevede a carico di questo Istituto la copertura figurativa ai fini pensionistici per periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o per servizi con retribuzione ridotta il contributo per il Fondo Credito deve essere calcolato e versato sulla retribuzione intera pensionabile.

Inoltre:

l'imponibile contributivo da dichiarare è quello relativo alle retribuzioni per lavoro dipendente corrisposte entro l'anno di riferimento, quindi oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31.12.2003.

gli arretrati corrisposti nell'anno di denuncia ma relativi ad anni precedenti debbono essere oggetto di dichiarazione in apposita sezione, per ogni anno di riferimento con l'indicazione del periodo di servizio cui afferiscono, della gestione assicurativa interessata e del relativo importo.

La regolarizzazione delle denunce relative ad anni precedenti deve essere effettuata mediante l'utilizzo del presente Mod. 770 secondo le modalità indicate nell'informativa n. 18 del 19.5.2003.

L'invio della dichiarazione corretta deve essere effettuata solo a questo Istituto all'indirizzo di p.e. [aggmensili@inpdap.gov.it](mailto:aggmensili@inpdap.gov.it).

L'indennità sostitutiva del preavviso con carattere retributivo fa parte della retribuzione fondamentale e quindi inserita nel punto 85, con l'indicazione della data di scadenza del periodo di preavviso stesso. Qualora il periodo di preavviso abbia scadenza nell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, soltanto la parte relativa all'anno 2003 deve essere inserita in denuncia.

Il recupero di retribuzioni effettuate in corso 2003 ma relative ad anni precedenti al pari degli arretrati, deve essere oggetto di apposita sezione nella quale deve essere indicato il periodo di riferimento, i codici di tipo impiego e di servizio, l'importo recuperato preceduto dal segno - *meno*.

#### *PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO*

Gli Istituti scolastici, sostituiti d'imposta per il personale supplente che ha prestato servizio nel corso dell'anno 2003, avranno cura di indicare in tutti i punti del quadro INPDAP i dati giuridici ed economici relativi al servizio svolto dal supplente.

- Laddove la sostituzione dell'insegnante di ruolo sia stata effettuata da due persone diverse, con orario diviso fra i medesimi, la compilazione del quadro Inpdap dovrà essere effettuata, per entrambi, mediante utilizzo dei codici di Tipo impiego 13 e di Tipo servizio 4, con la retribuzione erogata e i giorni effettivi lavorati.
- Per la fattispecie di contratti di lavoro per periodi di lavoro inferiori a 15 giorni, in due scuole diverse, senza soluzione di continuità, secondo la regola generale, ogni istituto dichiara il periodo di lavoro svolto alle proprie dipendenze. In tal caso, non deve essere valorizzato il punto relativo ai giorni utili per il TFR (punto 67) né la retribuzione utile ai fini del TFR ( punto 89). Per il TFR deve essere indicata la gestione assicurativa corrispondente, i contributi dovuti nel punto 99 ed infine la retribuzione imponibile nel punto 102. Per le Amministrazioni statali è comunque prevista una deroga per cui la dichiarazione nel quadro INPDAP può essere effettuata da una amministrazione soltanto; in tal caso, dovrà essere compilata una sezione per la parte di competenza del soggetto dichiarante ed un'altra apposita sezione per l'altra amministrazione, nella quale devono essere valorizzati tutti i punti compresi quelli di cui ai numeri 95 e 96 recanti il codice fiscale del soggetto obbligato al versamento dei contributi sulle retribuzioni fisse ed accessorie.
- La retribuzione utile ai fini della prestazione del TFR (punto 89) deve essere determinata secondo i criteri dettati dallo scrivente Istituto con circolare n. 30 del 1.8.2002. A maggior chiarimento si precisa che nel

caso in cui il contratto di lavoro abbia avuto una durata pari o superiore a 15 giorni ma inferiore a trenta, deve essere indicata la retribuzione virtuale del mese intero.

- Per l'implementazione della posizione assicurativa dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità protrattasi oltre la scadenza del rapporto di lavoro, devono essere utilizzati i codici di tipo impiego e di tipo servizio afferenti al rapporto di lavoro appena concluso.
  
- Per gli iscritti alla Cassa Stato, nel punto 87, relativo al 18%, deve essere indicata la somma dello stipendio tabellare esclusa l'indennità integrativa speciale conglobata, della retribuzione individuale di anzianità e dell'eventuale assegno ad personam. Nessun altro emolumento può essere considerato a tal fine.
  
- In tutti i casi in cui l'amministrazione statale di appartenenza abbia erogato la retribuzione fissa e continuativa mentre la sede di servizio ha corrisposto gli emolumenti accessori, il quadro "Dati previdenziali Inpdap" dovrà essere compilato dal sostituto principale d'imposta che avrà cura di dichiarare oltre la retribuzione fissa erogata anche gli accessori, con l'indicazione al punto 96, del codice fiscale della sede di servizio, obbligata al versamento dei relativi contributi obbligatori.
  
- Per il personale statale comandato presso altra amministrazione che corrisponde la retribuzione accessoria per la quale sono versati i relativi contributi, la dichiarazione Mod. 770 effettuata dal sostituto principale d'imposta deve riportare in apposita sezione la retribuzione accessoria corrisposta con l'indicazione, nel campo 96, del codice fiscale dell'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio.

*PER GLI ENTI LOCALI*

- Per la corretta dichiarazione relativa ai segretari comunali con servizio simultaneo presso più Comuni che corrispondono i diritti di segreteria con relativo versamento contributivo, il Mod. 770 deve essere predisposto da ogni Comune per la parte di propria competenza.
- Per il personale degli enti locali comandato presso altre amministrazioni il soggetto obbligato alla dichiarazione Mod. 770 ed al relativo versamento contributivo è l'ente di appartenenza e non l'ente presso il quale il dipendente è comandato o distaccato (circolare n. 29 del 27.5.1998).
- Per i casi di costituzione, nel corso dell'anno 2003, di nuovi Comuni ai quali sono stati assegnati parte del territorio ed impiegati di altri Comuni limitrofi, la dichiarazione Mod. 770 per detto personale deve essere effettuata dal nuovo e vecchio Comune, ognuno per la parte di propria competenza.

#### *PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI*

La retribuzione aggiuntiva quale differenza tra gli emolumenti corrisposti per l'attività sindacale e la retribuzione dichiarata dall'ente datore di lavoro per il calcolo della contribuzione figurativa, in quanto concorrente alla determinazione della quota A di pensione di cui all'art. 13 lettera a), del d. lgs. n. 503/1992, deve essere indicata sul Mod. 770, dalle Organizzazioni Sindacali, nel punto 85 del quadro INPDAP (cfr. informativa n. 379/M del 24.2.1999).

Su tale retribuzione aggiuntiva sono dovuti i contributi obbligatori, compreso quello per il Fondo Credito.

IL DIRIGENTE GENERALE  
DOTT.SSA ROSALBA AMATO  
F.to AMATO

